

Informazioni sulle liquidazioni parziali nel 2021

L'essenziale in breve

- Nell'esercizio 2021 (Stato 30 settembre 2021) devono essere contabilizzate due liquidazioni parziali dovute a una consegna dell'attività et una risoluzione di un contratto d'affiliazione.
- Entrambe le liquidazioni parziali non possono essere effettuate contemporaneamente, poiché per una di esse manca il contratto di acquisizione. Procediamo quindi in due fasi.
- Il Consiglio di fondazione ha fissato la data di riferimento per le liquidazioni parziali al 31 dicembre 2020.
- Sulla base del bilancio di liquidazione parziale del perito in materia di previdenza professionale, gli accantonamenti tecnici di 38'825 e le riserve di fluttuazione di 51'488 franchi saranno trasferiti alla nuova istituzione di previdenza degli assicurati il cui contratto d'affiliazione con la Cassa pensioni Posta è stato rescisso per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
- Tutti gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite hanno la possibilità di prendere visione della documentazione rilevante e presentare un reclamo contro l'esecuzione della liquidazione parziale al Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta, affinché quest'ultimo possa esprimere un parere scritto.

Premessa

Come previsto dall'articolo 11 capoverso 1 del Regolamento sulla liquidazione parziale, la Cassa pensioni Posta (CP Posta) informa con la presente comunicazione in merito alla liquidazione parziale nell'esercizio 2021. Qui di seguito sono riportati alcuni dati rilevanti per comprendere la liquidazione parziale, le condizioni e la procedura applicabili, i conteggi, i dettagli delle liquidazioni parziali effettuate e l'indicazione dei rimedi giuridici.

Contratto d'affiliazione

La CP Posta assicura i collaboratori della Posta Svizzera SA e delle aziende associate stipulando un contratto d'affiliazione con ciascuno dei datori di lavoro. Ciò significa che ogni datore di lavoro legato contrattualmente alla CP Posta e i rispettivi dipendenti rappresentano un'affiliazione e quindi un collettivo.

La CP Posta è una fondazione comune. Con questa forma giuridica le affiliazioni non sono gestite separatamente dal punto di vista contabile: sia la contabilità che la gestione patrimoniale sono cioè tenute in comune per tutte le affiliazioni.

Voci di bilancio significative

Le voci del bilancio della CP Posta rilevanti per una liquidazione parziale comprendono il capitale di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite, gli accantonamenti tecnici, la riserva di fluttuazione di valore e i fondi liberi. Queste voci sono coperte dagli investimenti collettivi di capitale.

I capitali di previdenza corrispondono alla somma dei capitali a risparmio e quelli di copertura degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite, a loro volta costituiti dai contributi di risparmio versati dal dipendente e dal datore di lavoro, nonché dagli interessi annuali.

Gli accantonamenti tecnici servono a prefinanziare impegni già noti che diventano effettivi in un momento successivo, come per esempio i costi previsti nel caso di un futuro adeguamento delle basi tecniche.

La riserva di fluttuazione di valore, che può essere costituita solo dopo che il capitale previdenziale e gli accantonamenti tecnici sono stati interamente finanziati, serve ad attutire le fluttuazioni sui mercati dei capitali. Il

valore obiettivo della riserva di fluttuazione della CP Posta è attualmente pari al 18 % dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici.

I fondi liberi sono costituiti dagli importi che superano il valore obiettivo della riserva di fluttuazione di valore.

Principio

Il concetto di liquidazione parziale si basa sul fatto che il capitale di risparmio di ogni singolo assicurato contribuisce, con una quota del reddito realizzato sull'intero patrimonio, alla costituzione degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione di valore e di eventuali fondi liberi.

Liquidazione parziale

Negli articoli 53b e 53d della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) il legislatore disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale e affida all'istituto di previdenza il compito di elaborare un regolamento sulla liquidazione parziale.

In virtù delle disposizioni legali e regolamentari, le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

- l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
- un'impresa è ristrutturata;
- il contratto d'affiliazione è sciolto.

Le disposizioni dettagliate sulle condizioni per la liquidazione parziale sono contenute nel Regolamento sulla liquidazione parziale della CP Posta, consultabile qui: www.pkpost.ch/ Download.

Una riduzione considerevole del personale, una ristrutturazione aziendale o la risoluzione del contratto d'affiliazione comportano l'uscita involontaria degli assicurati attivi dalla CP Posta. Di norma, queste persone aderiscono all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Tali trasferimenti possono essere effettuati su base individuale – i nuovi datori di lavoro degli interessati sono diversi e l'affiliazione avviene quindi con nuovi istituti di previdenza diversi – o collettivamente. In quest'ultimo caso, più assicurati passano allo stesso nuovo datore di lavoro e vengono pertanto affiliati allo stesso nuovo istituto di previdenza.

Nel caso di un trasferimento individuale, solo i fondi liberi vengono proporzionalmente trasferiti al nuovo istituto di previdenza. In caso di trasferimento collettivo, vengono invece trasferiti proporzionalmente anche gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione di valore.

Se, alla data della liquidazione parziale, la CP Posta registra una copertura insufficiente, la prestazione di uscita dell'assicurato che lascia involontariamente la CP Posta è ridotta di conseguenza, a meno che il precedente datore di lavoro non finanzi la differenza.

Calcoli e informazioni

Se sussistono le condizioni per una liquidazione parziale, il Consiglio di fondazione (CF) della CP Posta decide in merito all'esecuzione della stessa, quando effettuarla e con che tempistica, e stabilisce il numero di liquidazioni.

Su incarico del CF, il perito in materia di previdenza professionale redige un bilancio di liquidazione parziale che indica la quota di fondi da trasferire.

Il CF informa per iscritto le persone assicurate interessate da una liquidazione parziale. Tutti gli altri assicurati presso la CP Posta vengono informati tramite un avviso online.

La liquidazione parziale viene effettuata a condizione che il CF non abbia ricevuto alcun reclamo o che i reclami presentati siano stati respinti in ultima istanza (cfr. indicazione dei rimedi giuridici).

Liquidazione parziale 2021 (data di riferimento: 31 dicembre 2020)

Impresa AutoPostale Faucherre Transports AG: risoluzione del contratto d'affiliazione con la CP Posta. Trasferimento collettivo di 3 assicurati attivi alla Retraites Populaires. Fondi trasferiti collettivamente:

- quota di **38'825 fr.** in accantonamenti tecnici;
- quota di **51'488 fr.** in riserva di fluttuazione di valore.

I fondi da trasferire collettivamente sono accreditati da Retraites Populaires al capitale di ciascun assicurato attivo secondo una distribuzione attuariale.

I calcoli che il perito in materia di previdenza professionale effettua per la quota proporzionale degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione di valore si attengono rigorosamente al principio della parità di trattamento tra gli assicurati che lasciano la CP Posta e quelli che vi restano affiliati.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione tutti i destinatari della CP Posta hanno la possibilità (previo appuntamento) di prendere visione del bilancio commerciale, del bilancio di liquidazione parziale e di altri documenti rilevanti presso la sede centrale della CP Posta, a condizione che non vi si oppongano motivi di protezione dei dati. Gli eventuali reclami vanno presentati entro questi 30 giorni al CF affinché quest'ultimo possa esprimere un parere scritto.

Il parere del CF può essere trasmesso entro 30 giorni per esame all'Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e di fondazioni (ABVPF), la quale emetterà una decisione.

Contro la decisione dell'ABVPF può essere interposto ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale.

- Data di pubblicazione: 15 dicembre 2021
- Fine del periodo di appello: 17 gennaio 2022

Berna, 15 dicembre 2021